



## Incidente con veicolo ignoto: la Cassazione si pronuncia

**La denuncia contro ignoti, o l'omessa denuncia alle autorità, non bastano a stabilire automaticamente che il danno sia stato effettivamente causato da veicolo non identificato  
E' quanto stabilisce una recente sentenza della Cassazione**

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 20066 del 2 settembre 2013, stabilisce che "l'omessa denuncia all'autorità non è idonea, in sé, a escludere che il danno sia stato effettivamente causato da veicolo non identificato; così come l'intervenuta denuncia o querela contro ignoti non vale, in sé stessa, a dimostrare che esso sia senz'altro accaduto".

"Entrambe le evenienze vanno invece apprezzate in relazione alle caratteristiche delle singole fattispecie e a nessuna delle due (denuncia/omessa denuncia) è peraltro consentito assegnare, salva la possibile valenza sintomatica dell'una o dell'altra in relazione alle caratteristiche del caso concreto, una sorta di efficacia probatoria automatica".

La querela contro ignoti, o l'omessa denuncia alle autorità, non bastano dunque a stabilire automaticamente che il danno sia stato effettivamente causato da veicolo non identificato. Occorre quindi valutare caso per caso.

*da carrozzeria.it*

## Non riesce a soffiare nel boccaglio dell'etilometro: lo stato di ebbrezza è eclatante



Poiché l'esame alcolemico non costituisce una prova legale, ai fini della configurazione del reato di guida in stato di ebbrezza, lo stato di ebbrezza può essere accertato, per tutte le ipotesi previste dall'art. 186 Codice della Strada, con qualsiasi mezzo, e quindi anche su base sintomatica,

indipendentemente dall'accertamento strumentale. Lo ha affermato la Cassazione nella sentenza 31286/13.

### Il caso

Un uomo veniva inseguito e fermato dalla Polizia dopo aver investito con il proprio veicolo un pedone nel parcheggio antistante una discoteca. Al momento del controllo era stato riscontrato, in ragione delle manifestazioni (stato confusionale, frasi sconnesse, precario equilibrio e alito con sentore di alcool), che

il predetto versava in evidente stato di ebbrezza alcolica. Sottoposto al test mediante etilometro, veniva registrato un tasso alcolemico di 1,94 g/l, mentre non era possibile esperire successivi test a causa delle cattive condizioni psicofisiche dell'uomo, che non consentivano di portare a termine le successive intraprese dieci prove. A riguardo, la Corte di Appello aveva affermato che il dato scaturente da un unico rilievo – per l'impossibilità di eseguirne un secondo – non era idoneo a far ritenere integrata la prova del tasso alcolemico inquadrabile nella fascia di cui alla lett. C) art. 186 C.d.S. (valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l) e aveva, perciò, ritenuto il fatto inquadrabile nell'ipotesi di cui alla lett. A) (valore superiore a 0,5 e non superiore a 0,8 g/l), priva di rilevanza penale. Contro la decisione il Procuratore Generale della Repubblica ha proposto ricorso, sostenendo che erroneamente i giudici di secondo grado avevano proceduto all'assoluzione dell'imputato dal reato di guida in stato di ebbrezza, poiché l'impossibilità di effettuare il secondo rilievo era conseguente allo stato di forte ebbrezza alcolica in cui si trovava l'imputato. La Suprema Corte ha accolto il ricorso.

Gli Ermellini hanno dichiarato che in tutti i casi in cui – pur avendo il giudice di merito accertato il superamento della soglia minima – non sia possibile affermare, secondo il criterio dell'oltre ragionevole dubbio, che la condotta dell'agente possa rientrare nelle due fasce di maggior gravità contemplate dalla norma sotto esame, il giudice dovrà ravvisare l'ipotesi più lieve con tutte le conseguenze che ne derivano; ma nel caso in cui si sia in presenza di manifestazioni eclatanti di ebbrezza, il giudice, motivando adeguatamente, può logicamente ritenere superate le soglie superiori. Alla luce dell'erroneo presupposto della Corte territoriale – per la quale affinché sia configurabile una delle ipotesi più gravi di guida sotto l'influenza dell'alcool è necessario l'esito di un secondo rilievo – Piazza Cavour ha annullato la sentenza, con rinvio al Tribunale di secondo grado, il quale, dopo attento scrutinio del compendio probatorio in tema di elementi sintomatici dello stato di ebbrezza, provvederà a nuovo esame sul punto.

*da dirittoegustizia.it*

## Impatto e fuga: proprietario responsabile Non regge la denuncia postuma del furto d'auto

Svolta azzardata, niente precedenza. Purtroppo, come spesso succede, avviene un duro impatto con un altro veicolo. Ma il responsabile dell'incidente prende e scappa, fuggendo non solo dal luogo dell'impatto ma anche dalle proprie responsabilità. A pararne le



conseguenze è il proprietario della vettura 'incriminata': fino a prova contraria, difatti, si presume che fosse lui alla guida. Nonostante i passeggeri dell'altro veicolo non lo abbiano riconosciuto e nonostante una denuncia di furto 'postuma' della vettura (Cassazione, sentenza 7207/13). Non c'è dubbio sull'episodio: una 'Smart', «effettuando una svolta a sinistra e omettendo di dare la precedenza», provoca «la collisione con una 'Punto', proveniente in senso inverso» che si schianta «contro un palo». Nessun dubbio, peraltro, ad avviso dei giudici, né in primo né in secondo grado, sulla responsabilità del proprietario della 'Smart', a cui vengono addebitate le «lesioni personali» subite dagli occupanti della 'Punto' e, soprattutto, a cui viene addebitato il fatto di essersi allontanato «dal luogo senza fermarsi» e di aver poi denunciato «falsamente, il giorno dopo, il furto del veicolo per eludere le sue responsabilità».

A mettere in dubbio la fondatezza della condanna, però, secondo l'uomo, è la presenza di un «ragionevole dubbio sulla sua responsabilità»: rilevante che «le persone offese non avevano riconosciuto il conducente dell'auto investitrice» e che «da nessuna circostanza obiettiva emergeva che alla guida del veicolo» vi fosse proprio lui. Senza dimenticare, poi, la «denuncia di furto» del veicolo, presentata dodici ore dopo l'incidente. Per i giudici di Cassazione, però, nonostante il mancato riconoscimento, l'ottica adottata in Appello è assolutamente logica e condivisibile. Soprattutto perché «la 'Smart', che aveva provocato determinato il sinistro», risultata di proprietà dell'uomo, «era stata trovata, dopo l'incidente, in una località non lontana dal sinistro con danni alla carrozzeria compatibili con la dinamica dell'incidente», e senza «segni di effrazione».

La tesi dell'uomo, quindi, fondata sulla denuncia del furto del veicolo, viene a cadere. Come detto, l'auto non presentava «segni di effrazione», e quindi, sottolineano i giudici, era logico desumere «la simulazione del furto», anche tenendo presente la «tardività della denuncia» e la «irragionevolezza dell'abbandono di un'auto funzionante da parte di un ladro». Conseguenziale è l'attestazione della «responsabilità» dell'uomo – confermata ora, definitivamente, in Cassazione –, le cui azioni erano comprensibili soprattutto alla luce di un elemento: l'automobile «era priva di copertura assicurativa».

*da dirittoegustizia.it*

## Ubriaco al volante: sì della cassazione ai lavori socialmente utili

Si ai lavori socialmente utili per chi viene sorpreso ubriaco al volante. Lo si evince da una sentenza con cui la Cassazione ha annullato con rinvio una pronuncia della Corte d'appello di Perugia che aveva escluso la pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità per un uomo condannato a 20 giorni di arresto e al pagamento di un'ammenda di 600 euro con il beneficio della sospensione condizionale della pena e alla sanzione accessoria della sospensione, per 20 giorni, della patente per aver guidato ubriaco.

La terza sezione penale della Suprema Corte non ha condiviso le motivazioni dei giudici del merito, secondo i quali non ricorrevano i presupposti della richiesta di sostituzione della pena detentiva, condizionalmente sospesa, con il lavoro di pubblica utilità, data anche «l'estrema esiguità della durata della pena sostitutiva inidonea ad assolvere alla funzione rieducativa».

La Cassazione infatti ha accolto il ricorso dell'imputato, ed ha chiarito che «di tale pena sostitutiva possono usufruire coloro che siano stati condannati per una delle due ipotesi contravvenzionali previste dall'art. 186 e 187 del codice della strada (guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di stupefacenti, ndr), con le uniche limitazioni ostative rappresentate dalla eventuale sussistenza della circostanza aggravante dell'aver provocato un sinistro stradale e dalla precedente fruizione di analoga sanzione».

Il fine perseguito dal legislatore, si legge nella sentenza, è quello «di consentire a soggetti che si siano resi responsabili di violazioni delle regole sulla circolazione stradale legate all'uso di sostanze alcoliche e/o stupefacenti, di essere avviati ad un recupero sociale specifico comportamento una vera e propria rieducazione al rispetto delle norme stradali nell'ottica di un maggiore rispetto verso la collettività».

Sarà la Corte d'appello di Firenze a riesaminare il caso, applicando i principi dettati dalla Cassazione.

*da abruzzo24ore.tv*

## Massimario di Legittimità e di merito

### Obblighi del conducente in caso di incidente

**Obbligo di fermarsi - Inottemperanza - Mancata prestazione di assistenza alle persone ferite - Reati concorrenti - Configurabilità.**

### Obblighi del conducente in caso di incidente

**Obbligo di fermarsi - Inottemperanza - Mancata prestazione di assistenza alle persone ferite - Reati puniti a titolo di dolo - Dolo eventuale - Possibile**

### sussistenza.

Il reato di fuga dopo un investimento e quello di mancata prestazione di assistenza occorrente alle persone ferite possono materialmente concorrere poiché hanno diversa oggettività giuridica: il primo è finalizzato a garantire l'identificazione dei soggetti coinvolti nell'incidente e la ricostruzione delle modalità dello stesso; il secondo invece finalizzato a garantire che le persone ferite non



rimangono prive della necessaria assistenza.

Il reato di fuga dopo un investimento e quello di mancata prestazione di assistenza sono punibili a titolo di dolo che consiste nella consapevolezza di causare un danno fisico ad altri, o quanto meno nell'accettazione del rischio di poter causare un simile danno, ovvero del rischio di commettere i predetti reati allontanandosi senza fermarsi e senza prestare soccorso. La consapevolezza che la persona coinvolta nell'incidente abbia bisogno di soccorso può sussistere anche sotto il profilo del dolo eventuale che si configura quando l'agente consapevolmente rifiuta di accertare la sussistenza degli elementi in presenza dei quali il suo comportamento costituisce reato, accettandone perciò l'esistenza. **(Trib. Pen. Di Massa Sez. Dist. di Carrara, 13 settembre 2012, n. 1303) [RIV-1302P184] Art. 189 cs.**

**Guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti - Accertamento - Modalità - Prelievo di liquido biologico - Sufficienza - Esclusione - Visita medica - Necessità.** Ai fini dell'accertamento del reato di cui all'art. 187, comma 1, c.s., poiché l'analisi positiva delle urine indica che l'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope può essere avvenuta ore o giorni prima del prelievo, è necessario sottoporre la persona fermata a visita medica per collegare la presenza di tracce delle predette sostanze alla eventuale sussistenza di un'alterazione psico-fisica che sia alla stessa riconducibile, nonché attuale al momento della conduzione del veicolo da parte del soggetto sottoposto all'accertamento. (Nella specie, a fronte della positività alla cannabis accertata mediante prelievo di liquido biologico, la valutazione sommaria e atecnica delle condizioni del soggetto fermato da parte dei Carabinieri non ha consentito di riportare gli effetti dell'assunzione della sostanza al momento in cui egli era alla guida, con conseguente assoluzione dello stesso dal reato di cui all'art. 187, comma 1, c.s.). **(Trib. Pen. La Spezia, 3 maggio 2012) [RIV-1302P188] Art. 187 cs.**

**Veicoli adibiti al servizio di persone invalide munite di contrassegno - Accertata sosta su isola di traffico interdetta alla sosta ed alla fermata.**

L'utilizzo degli autoveicoli per il trasporto delle persone invalide, in possesso dello specifico contrassegno, non esime dal rispetto dei divieti imposti dall'art. 158 codice della strada (nella specie, il divieto di fermata e sosta su isola di traffico realizzata mediante segnaletica orizzontale, come tale riservata alla canalizzazione delle correnti di traffico ed in nessun modo occupabile), per la presunzione, accordata dal legislatore, nel caso delle specifiche violazioni previste da detta norma, di intralcio e pericolo per la circolazione che non è derogata dall'art. 11, comma 1, del d.p.r., 24 luglio 1996, n. 503. **(Cass. Civ., Sez. VI, 11 gennaio 2012, n. 168) [RIV-1302P194] Artt. 146, 158 c.s.**

**Accertamento delle violazioni amministrative - Contestazione - Immediata - Violazioni del codice della strada - Art. 4 del D.L. n. 128/2002, convertito con modif., nella L. n. 168/2002 - Portata - Utilizzazione dei**

**dispositivi o mezzi tecnici di controllo al di fuori delle strade ivi prese in considerazione - Ammissibilità - Sussistenza - Condizioni - Contestazione immediata - Necessità, salvo espressa disposizione contraria - Sussistenza.**

Il disposto del comma 1 dell'art. 4 del d.l. 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, nella legge 1° agosto 2002, n. 168, integrato con la previsione del comma 2 dello stesso art. 4 - che indica, per le strade extraurbane secondarie e per le strade urbane di scorrimento, i criteri di individuazione delle situazioni nelle quali il fermo del veicolo, al fine della contestazione immediata, può costituire motivo d'intralcio per la circolazione o pericolo per le persone, situazioni ritenute sussistenti "a priori" per le autostrade e per le strade extraurbane principali - evidenzia come il legislatore abbia inteso regolare l'utilizzazione dei dispositivi o mezzi tecnici di controllo del traffico finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni delle norme di comportamento di cui agli artt. 142 e 148 cod. strada (limiti di velocità e sorpasso), tra l'altro, anche in funzione del comma 4 del medesimo art. 4, con il quale si esclude per principio l'obbligo della contestazione immediata. Ne consegue che la norma del predetto art. 4 non pone una generalizzata esclusione delle apparecchiature elettroniche di rilevamento al di fuori delle strade prese in considerazione, ma lascia, per contro, in vigore, relativamente alle strade diverse da esse, le disposizioni che consentono tale utilizzazione, seppure con l'obbligo della contestazione immediata salvo le eccezioni espressamente previste dall'art. 201, comma 1-bis, cod. strada. **(Cass. Civ., Sez. un. 13 marzo 2012, n. 3936) [RIV-1302P191] Artt. 142, 148 cs.**

**Accertamento delle violazioni amministrative - Contestazione - Verbale - Opposizione - Violazioni al codice della strada - Sanzione accessoria della decurtazione dei punti della patente - Mancata indicazione della sanzione accessoria nel verbale di accertamento dell'infrazione - Conseguenze - Decorrenza del termine per l'opposizione - Esclusione - Opposizione proposta entro sessanta giorni dalla comunicazione del primo atto relativo alla decurtazione dei punti - Ammissibilità.**

In tema di sanzioni amministrative conseguenti a violazioni del codice della strada, la mancata indicazione della sanzione accessoria della decurtazione dei punti nel verbale di contestazione della violazione notificato all'interessato non consente la decorrenza del termine per la proposizione dell'opposizione avverso detta sanzione accessoria. Ne consegue che deve ritenersi tempestiva l'opposizione proposta, anche oltre il termine di sessanta giorni dalla notificazione del verbale, purché entro il medesimo termine decorrente dalla comunicazione del primo atto con il quale il destinatario sia posto a conoscenza della possibile applicazione della sanzione accessoria, ovvero dalla comunicazione, proveniente dalla competente autorità amministrativa, dell'avvenuta variazione del punteggio per effetto dell'eseguito pagamento della sanzione pecuniaria in misura ridotta. **(Cass. Civ., Sez. un., 13 marzo 2012, n. 3945) [RIV-1302P192] Artt. 202, 203, 204-bis cs.**